



A tutte le associazioni sportive
Affiliate AICS

Oggetto: Iscrizione al Registro delle Associazioni Sportive dilettantistiche

SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE NUOVE DENOMINAZIONI E NUOVI STATUTI SOCIALI ISCRIZIONE NEL REGISTRO CONI

Un po' di storia.

1) Il Coni garante dell'unicità del movimento sportivo e certificatore dell'attività sportiva svolta

Tutto comincia di lì, dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, avente per oggetto "Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI". Si dice infatti con questo articolo che il CONI coordina l'attività sportiva nazionale e delibera il riconoscimento a fini sportivi delle società e delle associazioni sportive. Quali strumenti usare per il riconoscimento lo si decide però solo qualche anno dopo. Nel calderone della finanziaria 2003, c'è posto infatti anche per istituire il registro delle società sportive dilettantistiche.

2) Le novità apportate dalla finanziaria 2003

La legge 289/2002 (finanziaria 2003) introduce numerose novità per le società sportive dilettantistiche. Ne avevamo a suo tempo parlato molto, ricorderete, perché tali novità andavano ad agitare le acque di una legislazione che in questo campo era già da molto tempo di suo non troppo cheta. Comunque: le novità più rilevanti, ai fini del discorso che andiamo facendo, erano state senza dubbio le modifiche da apportare alla denominazione sociale (art.90 comma 17, con l'introduzione dell'obbligo di indicare le parole "sportiva" e "dilettantistica") e agli statuti sociali (art.90 comma 18, con la serie di prescrizioni lì indicate) **nonché l'introduzione del registro delle società sportive dilettantistiche (art.90 comma 20).**

3) Si cambia. Le modifiche apportate dalla legge 128/2004 alle disposizioni sugli statuti

Siccome, come succede spesso con le nostre leggi, l'attuazione delle suddette disposizioni dipendeva da regolamenti che non arrivano mai, passa un anno in cui non si fa nulla (a parte il cambio di denominazione sociale, già obbligatorio con la legge 289) e si decide di cambiare di nuovo. L'articolo 4 del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito in Legge 21 maggio 2004, n. 128 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2004) modifica in primo luogo il comma 18 dell'art.90. Non si parla più di un regolamento di là da venire, ma si dice invece che le associazioni sportive dilettantistiche devono avere comunque precisi requisiti statutari, e che se non l'hanno si devono adeguare. Il nostro Comitato (agosto 2004) emanò una circolare in proposito. E' sempre d'attualità, la potete trovare sul sito nella sezione [documenti](#).



4) I requisiti statutarî delle società sportive dilettantistiche

Merita riportare quali sono i requisiti statutarî prescritti dalla legge 128/2004, perché tali disposizioni sono ancora in vigore e dunque tutte le nostre associazioni avrebbero già dovuto uniformarsi (in genere, così è stato. Se così non fosse, contattateci, è necessario che vi mettiate in regola!!!!!!).

il nuovo articolo 90, comma 18, recita dunque:

“Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutarî;

g) le modalità di scioglimento dell'associazione;

h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.”

5) Non basta, oltre alla legge ci sono le richieste del CONI.

Figurarsi (e giustamente, in questo caso, diciamo noi) se bastavano i requisiti statutarî previsti dalla legge. Il CONI chiede che ne vengano aggiunti di ulteriori. Con delibera 1273 del 15 luglio 2004, il CONI prescrive che, per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi, è necessario che gli statuti delle associazioni sportive, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, prevedano l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle federazioni o degli enti di promozione sportiva cui appartengono. Anche in questo caso, nei nostri statuti tipo ci siamo uniformati.

6) Nuovi obblighi per i dirigenti delle società sportive dilettantistiche

Come succede spesso, già che siamo all'opera si tende a mettere qualcosa di nuovo. Ecco così che la legge 128 introduce il comma 18 bis. Con tale comma *“E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.”*

In pratica, per quanto riguarda gli Enti di Promozione: non si può essere presidente di due società sportive che praticano solo il calcio, ma si può essere presidente di una società di calcio e di una diversa di tennis.

A che serva mettere questa norma, e soprattutto chi controlla il suo rispetto, è al momento oscuro sapere.



7) *Il registro mai nato e già deceduto.*

Ma quello che è apparso a quel momento più stupefacente (tranquilli, basta aspettare che non sarà così) è l'abolizione del registro. La legge 128, infatti nell'abrogare il comma 20 dell'articolo 90 (e i suoi conseguenti comma 21 e 22) toglie di mezzo il registro. Una delle ragioni fondamentali per cui il registro non era mai nato era la ferma opposizione delle Regioni, che sostenevano la loro competenza a disporre in materia di tale registro. L'abolizione dei comma 20, 21 e 22 dava ragione a questa posizione, suscitando però le ire del CONI.

Ma è solo una finta, o un gioco delle parti. Già si pensa infatti a come reintrodurre l'obbligo.

8) *Primo passo: a chi compete allora il riconoscimento dell'attività sportiva svolta?*

Al CONI, naturalmente, come prescrive il Decreto 242/99. E' necessario però ribadirlo per legge, visto che un'altra legge aveva abolito l'istituzione del Registro, e dunque non si capisce più chi e come fa cosa. E' necessario fare un po' di chiarezza.

Passano così solo due mesi e con la legge 27 luglio 2004 n. 186, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, si dispone che tutte le agevolazioni stabilite dalla normativa in favore delle società sportive dilettantistiche, si applicano soltanto nei confronti di quelle associazioni che hanno ottenuto dal CONI il riconoscimento ai fini sportivi. Merita a tal fine citare testualmente l'articolo 7 (Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica) *"1. In relazione alla necessità di confermare che il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni. 2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.*

9) *Secondo passo: Il registro risorge*

Come l'araba fenice, il registro mai nato e nonostante ciò deceduto, risorge pochi mesi dopo. A riportarlo in vita ci pensa la delibera 1288 del CONI, che l'11 Novembre 2004, forte di quanto previsto dalla legge 186/2004, stabilisce di modificare la precedente delibera CONI in materia (la n.1261 del 30 aprile 2004) approvando un nuovo testo delle norme per l'istituzione del registro, e soprattutto stabilisce di modificare le deliberazioni CONI n° 1197 del 1 agosto 2001 e n° 1225 del 15 maggio 2002 **nel senso che alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate riconosciute ed agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti è attribuita la delega del riconoscimento provvisorio ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche con relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione necessaria (atti costitutivi, statuti e relativi verbali di modifica) e che il riconoscimento definitivo ai fini sportivi delle stesse è collegato all'iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.**

Il gioco è fatto.



L'attualità

10) Si comincia

Passa quasi un anno, e rinvio dopo rinvio si arriva all'oggi, quando è finalmente possibile cominciare a iscriversi. Non per tutti, naturalmente perché molti Enti e Federazioni sono in ritardo (non l'AICS, che ha inviato e puntualmente aggiornato i suoi dati).

Ma ora è possibile andare sul sito del [CONI](#) e procedere. Come fare, è spiegato nell'allegato alla delibera 1288 e in una guida che trovate sul sito del CONI. Non è qui il caso di sintetizzare e spiegare la procedura, assai complessa.

Anche perché il nostro Comitato ha deciso di fare l'iscrizione per i propri affiliati.

Proprio così, ci pensiamo noi, basta portarci una serie di documenti che trovate riepilogati al punto 12 di questa circolare.

11) Perché iscriversi

In primo luogo per continuare a godere delle agevolazioni, anche fiscali, previste dalla legge.

La normativa è in questo senso chiara. Ora, diciamo la verità, molti dei nostri affiliati non sono interessati alla cosa, e non è facile pensare che mettano in atto una serie di procedure (a partire dalla richiesta di codice fiscale) complicata e per loro inutile. Penso a cinque amici che fanno una squadra di calcetto per giocare e mangiare una pizza la sera. A cosa serve l'iscrizione?

Noi consigliamo ugualmente a tutti di iscriversi, ma ci rendiamo conto che non sarà possibile.

Ma per molte altre realtà non solo è opportuno dare il consiglio di iscriversi: iscriversi è obbligatorio.

Proviamo a fare un elenco di chi deve iscriversi

- Chi è in possesso di partita IVA;
- Chi rilascia fatture di pubblicità e/o sponsorizzazione;
- Chi eroga compensi ad atleti, dirigenti, allenatori;
- Chi gestisce impianti sportivi;
- Chi organizza tornei o manifestazioni di vario genere per le quali i partecipanti pagano una quota di iscrizione;
- Chi in ogni caso svolge un'attività economica anche se ovviamente senza fini di lucro



12) Quali documenti dovete portarci

Come abbiamo detto, facciamo tutto noi, ma non siamo maghi, e ci servono alcuni documenti:

Proviamo a fare un elenco dei documenti da portare

- Atto costitutivo e Statuto (se registrati, con il timbro dell'ufficio del registro)
- Statuto modificato in base alla nuova legge (se registrato, con il timbro dell'ufficio del registro)
In alternativa: verbale di modifica dello statuto oppure data in cui è stato modificato
- Codice Fiscale e/o partita IVA dell'Associazione
- Codice Fiscale del legale Rappresentante (Di norma il Presidente)
- Copia della Carta di identità del Legale Rappresentante

13) Quando fare l'Iscrizione

Non ci sono al momento scadenze prefissate. Ma è meglio farla prima possibile

Lucca, 23 dicembre 2005

Il Presidente
Pier Luigi Ferrenti